



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

Numero 32

Seduta del 19-03-18

Oggetto:	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ASSI- CURATIVI DEL COMUNE DI MONTEMONACO ALLA CENTRALE SPA DI PESARO
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 15:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CORBELLI ONORATO	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CORBELLI MANUELA	VICE SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
INNAMORATI DOMENICO	ASSESSORE	P

presenti n. 3 assenti n. 0.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario @Giuliana Nerla@.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Geom. CORBELLI ONORATO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che questo Ente ha in scadenza i contratti assicurativi aggiudicati alla Compagnia Generali per la polizza Incendio a copertura del patrimonio mobiliare e immobiliare, ovvero alla Compagnia Unipol Sai, Infortuni e RCAuto e con la Compagnia Allianz per la polizza RCT/RCO,
- atteso che, in ragione alla complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno continuare ad usufruire della collaborazione di un Broker, figura professionale prevista all'art 354 del d.lgs. 209/2005, il quale esercita professionalmente una attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, cui non è vincolato, i soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione allo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- che l'attività del Broker è a chiaro contenuto intellettuale e presuppone una esperienza ed un patrimonio culturale e tecnico di sicura specializzazione cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ. 2416/2005). Che tale attività si esplica, in sostanza, quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, di modo che il relativo contratto deve essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2299 e seguenti del C.C., per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto "dell'intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara. La tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio delle personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta a norma di legge al R.U.I. , mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione per un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- considerato dunque che il contratto di brokeraggio rientra nella nozione di attività di studio o di consulenza, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, che vede nella prestazione del Broker, la prevalenza della componente intellettuale sulla mediazione, e anche nell'ipotesi in cui alla consulenza si affianchi l'ulteriore attività di assistenza nella gestione del contratto, la P.A. può ricorrere ad affidamenti diretti in tutti i casi in cui non vi sia una espressa disposizione di legge che prescriva l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. Sempre previste invece per i contratti a titolo oneroso;
- ritenuto che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'Ente, considerato che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale della unitaria provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, come da ribadito dalla sentenza 179/2008 della Corte dei Conti, Sez. Lombardia e precedentemente dal TAR dell'Abruzzo, onde la collaborazione del Broker appare viepiù utile a questo Ente per la non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente;

- che comunque le provvigioni annue erogate al Broker dalle Compagnie citate in premessa ammontano ad Euro 500,00 circa;
- tenuto conto che il Broker Centrale SPA collabora con questo Ente da vari anni, dimostrando comprovata esperienza e specializzazione in problematiche riguardanti la Pubblica Amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare;
- accertato che il Broker Centrale SPA, ha gestito e gestisce nell'ambito del proprio incarico in maniera puntuale, le problematiche assicurative dell'Ente al loro verificarsi, con particolare attenzione alla procedura di apertura e liquidazione dei sinistri sia attivi che passivi;
- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Vista la non necessità del parere contabile dal momento che il provvedimento di che trattasi non determina impegno di spesa;

Visto il tuel D.L.gs. 267/2000

a voti unanimi, espressi nei modi e forme di Legge

DELIBERA di

- 1) AFFIDARE al Broker CENTRALE SPA, attraverso la propria sede di Pesaro ubicata in Via degli Abeti n. 80, C.F. 01192940417-P.I. 01192940417, esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. 209/2005, iscritto nella Sezione B del Registro Unico degli Intermediari con il n. B000098697, l'incarico di fornire a questa Amministrazione le informazioni tecniche relative ai rischi del Comune, rispondenti alle proprie esigenze;
- 2) INCARICARE il Broker CENTRALE SPA, di sottoporre a questa Amministrazione, alla scadenza dei contratti in corso, e comunque ad ogni necessità, una ampia panoramica del mercato assicurativo al fine di reperire le migliori formule di copertura sia nei costi che nelle garanzie;
- 3) STABILIRE che verranno sottoposti all'attenzione di questa Amministrazione i testi completi dei documenti di gara e dei capitolati di polizza relativi ai rischi da coprire;
- 4) AFFIDARE, altresì, al broker CENTRALE SPA, l'incarico di assistere l'Amministrazione nella predisposizione dell'eventuale bando/disciplinare di gara per la scelta delle Compagnie cui affidare la copertura dei rischi in premessa, indicando tutti i requisiti che le Compagnie offerenti devono possedere e predisponendo lo schema per la successiva selezione;
- 5) AFFIDARE al medesimo Broker l'incarico di provvedere a tutta l'attività di gestione degli stipulandi contratti o di quelli già in essere; a tal fine conferisce apposito mandato rappresentativo;
- 6) DARE ATTO che il compenso del Broker per lo svolgimento di tutte le attività a lui affidate sarà posto a carico delle Compagnie affidatarie dei contratti assicurativi; che tale compenso non costituirà pertanto mai un onere aggiuntivo per l'Amministrazione;

- 7) STABILIRE che il presente incarico scadrà il 31/12/2019
- 8) APPROVARE l'allegato Disciplinare per il conferimento dell'incarico di consulenza ed assistenza per la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi al broker CENTRALE SPA;
- 9) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art 134, 4^ comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ED
ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
SCRITTURA PRIVATA

TRA

il Comune di Montemonaco (AP) con sede in Piazza Risorgimento, 5, Codice Fiscale - Partita IVA 00357080449 di seguito denominato Comune, nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario Geom. Onorato Corbelli, nato Montemonaco il 14.09.1956 che interviene al presente atto in esecuzione della delibera n..... del 2018, per la presente scrittura domiciliata presso il Comune che rappresenta,

E

la Società Centrale SPA, con sede in Pesaro - Via degli Abeti, 80 - codice fiscale 04912620152 - P.I. 01192940417, iscritta nella Sezione B del Registro Unico degli Intermediari con il n. B000098697, di seguito denominata Broker, nella persona del Legale rappresentante Sig. Silvano Leva, nato a Pesaro (PU) il 05.01.1953, iscritto nel Registro Unico degli Intermediari al n. B000117664, in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2013, per la presente scrittura domiciliato presso la Società Centrale SPA

si conviene e stipula quanto segue:

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il Comune, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo al Comune, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- e. gestione per conto del Comune di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Comune - venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';
- g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;
- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal

compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER
Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
- d) il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune osservando tutte le indicazioni e richieste che il Comune stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
- e) sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.
- f) il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- g) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- h) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del Comune;
- i) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento

fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

8. RESPONSABILITA' PER I VERSAMENTO DEI PREMI

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato il Comune da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

9. RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il Comune si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

Parimenti, qualora cessi il rapporto di collaborazione tra il Broker e il Dott. Andrea Pallotti, il Comune si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker, con le stesse modalità e tempi sopra riportati.

10. DURATA DELL'INCARICO

L'incarico viene affidato per la durata di anni 2 (due), e precisamente, dal 01/01/2018 al 31/12/2019, escluso il tacito rinnovo

Il Comune, previa verifica del pubblico interesse e della convenienza, potrà prorogare con nuovo atto, l'incarico per stessa durata originaria, tramite comunicazione scritta al Broker.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'Amministrazione, ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

12. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Ascoli Piceno.

Letto, approvato e sottoscritto in Montemonaco, li 2018

Comune di Montemonaco
Il Responsabile del Servizio
L'Amministratore
Geom. Onorato Corbelli

Centrale SPA

Silvano Leva

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente disciplinare e, rispettivamente, all'art. 8 (responsabilità per il versamento dei premi assicurativi), all'art. 9 (responsabilità per inadempimento).

Comune di Montemonaco
Il Responsabile del Servizio
Geom. Onorato Corbelli

Centrale SPA
L'Amministratore
Silvano Leva

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regularita' tecnica del 13-03-2018: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
CORBELLI ONORATO

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Geom. CORBELLI ONORATO

Il Segretario
Dr.ssa NERLA GIULIANA

R. Pub. n. 178

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 20-03-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con nota prot. n. 1804, in data 20-03-2018.

Dalla Residenza Municipale, lì 20-03-2018

Il Segretario Comunale
@Dott.ssa Giuliana Nerla@

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-03-2018;

- () per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20-03-2018 al 04-04-2018, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. 18/08/2000 n. 267;
- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, lì 20-03-2018

Il Resp. dell'Area Amm.va
-Geom. Onorato Corbelli-